

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di Ottobre 2019

Santa Lucia di Piave, li 30 Ottobre 2019

**Oggetto:** : *L'obbligo di invio telematico dei corrispettivi*

**In vista dell'approssimarsi dell'obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi**, si illustrano gli aspetti principali del nuovo adempimento.

Come sopra accennato, l'obbligo in esame riguarda "i soggetti che effettuano :

- le cessioni di beni da parte di commercianti al minuto in locali aperti al pubblico / spacci interni / per corrispondenza / a domicilio / in forma ambulante;
- le prestazioni alberghiere / somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi (bar, ristoranti), nelle mense aziendali;
- le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti.

Va inoltre evidenziato che, ai sensi del comma 6-quater del citato art. 2, introdotto dal DL n. 119/2018, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere all'obbligo in esame attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS.

## MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

La **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi va effettuata mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati**, in pratica nei **Registratori Telematici (RT)** costituiti da "componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi input".

### Accreditamento

Prima delle operazioni di attivazione del Registratore Telematico da parte del tecnico abilitato è necessario che l'esercente (o un suo delegato) provveda ad accreditarsi mediante l'apposita procedura disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

**L'operazione di Accreditamento la possiamo svolgere noi , ci dovete però incaricare entro e non oltre il 20 novembre per darci la possibilità di effettuare tutte le operazioni per tempo .**

### Censimento – Attivazione – Messa in servizio

Il Registratore Telematico risulta:

- "censito" quando il tecnico abilitato, in fase di richiesta di attivazione, ottiene esito positivo alla "Richiesta di Certificato Dispositivo" che viene quindi generato (prima fase della procedura di attivazione);
- "attivato" nel momento in cui la richiesta di attivazione è accettata dall'Agenzia delle Entrate. In

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

tale fase, il Registratore Telematico "censito" è associato alla partita IVA dell'esercente "titolare" dei corrispettivi;

- "in servizio" nel momento in cui viene utilizzato per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate. In particolare, il Registratore Telematico risulterà "in servizio" a seguito dell'effettuazione del primo invio di dati. In tale stato, per certificare l'effettuazione dell'operazione, il Registratore produce un "documento commerciale" in luogo dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale.

Le suddette operazioni (attivazione / disattivazione, messa in servizio, verifica periodica) sono comunicate telematicamente dal Registratore stesso all'Agenzia delle Entrate, ottenendo così un censimento dinamico e automatico degli apparecchi e delle operazioni compiute sugli stessi.

L'attivazione si conclude con il rilascio di un QR CODE.

Nell'apposita area riservata presente sul proprio sito Internet, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente / titolare del Registratore Telematico accreditato e con almeno un Registratore Telematico attivato:

- il QR CODE da applicare sull'apparecchio, in luogo visibile ai clienti;
- le informazioni acquisite dall'Agenzia (dati del contribuente titolare del RT / tecnico abilitato che ha operato sul RT / operazioni effettuate nel corso del tempo sul RT). Tali informazioni costituiscono il libretto di dotazione informatico del Registratore Telematico (che va a sostituire quello cartaceo, che viene quindi meno).

**L'operazione di Censimento – Attivazione – Messa in servizio la effettua la società che vi segue per la vendita / installazione / manutenzione del registratore di cassa.**

## GENERAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

La trasmissione telematica è effettuata direttamente dal Registratore Telematico che, al momento della chiusura giornaliera, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette all'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui la ricezione del file da parte dell'Agenzia delle Entrate è completata e ciò è attestato mediante l'esito di ricezione.

In caso di esito negativo le informazioni si considerano non trasmesse e l'invio del file corretto va effettuato entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

In caso di mancato / irregolare funzionamento del Registratore Telematico, fino a quando non sia ripristinato il corretto funzionamento / ci si doti di altro Registratore in servizio, l'annotazione dei corrispettivi va eseguita su un apposito registro che può essere tenuto anche in modalità informatica.

## IL DOCUMENTO COMMERCIALE

Il documento idoneo a rappresentare le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, c.d. "documento commerciale", che può assumere anche rilevanza ai fini fiscali (si pensi, ad esempio, alla certificazione delle spese per le quali è possibile fruire delle detrazioni / deduzioni IRPEF).

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

## Emissione

- In formato cartaceo (va garantita al destinatario la leggibilità, conservazione e gestione nel corso del tempo)
- in formato elettronico (previo accordo con il destinatario). In tal caso va garantita l'autenticità e l'integrità del contenuto del documento

## Contenuto

- Data e ora di emissione
- numero progressivo
- dati identificativi del cedente / prestatore (denominazione / ragione sociale / nome e cognome e numero di partita IVA dell'emittente)
- ubicazione / indirizzo dell'esercizio
- dati identificativi (codice fiscale / partita IVA) dell'acquirente / committente
- descrizione dei beni ceduti / servizi resi ovvero, per i prodotti medicinali, numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC)
- ammontare del corrispettivo complessivo / di quello pagato / dell'IVA
- aliquota IVA applicata ovvero natura dell'operazione "senza" IVA (esclusa / esente / non imponibile / ecc.)
- ammontare dell'importo detraibile / deducibile ai fini fiscali .

Inoltre, per i documenti relativi:

- alla vendita, va indicata anche la modalità di pagamento (contanti / strumenti elettronici) ovvero la mancata riscossione dei corrispettivi ;
- ad un reso / annullo, va riportato il numero del documento commerciale al quale si riferisce il reso / che si intende annullare.

## Efficacia ai fini fiscali

Consente:

- la deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese sostenute per l'acquisto di beni / servizi;
- la deduzione / detrazione IRPEF prevista per le persone fisiche;
- l'emissione della fattura differita .

In tal caso le specifiche tecniche precisano che "il Registratore Telematico memorizza nella memoria permanente di dettaglio e trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni riportate nel tracciato di cui all'Allegato

– Tipi dati documento commerciale valido ai fini fiscali", ossia tutte le informazioni riportate nel riquadro "Contenuto" sopra riportato.

Il Registratore Telematico può disporre di funzioni per la correzione di un'operazione effettuata prima dell'emissione del documento commerciale; successivamente può essere utilizzato solo il documento commerciale emesso per annullo o per reso merce.

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

## CREDITO D'IMPOSTA PER REGISTRATORI TELEMATICI

Si rammenta che, in considerazione del fatto che, per assolvere l'adempimento in esame, i soggetti interessati si trovano a dover (alternativamente):

- acquistare un nuovo misuratore fiscale con le funzioni di Registratore Telematico;
- adattare, se possibile, quello già in uso, affinché possa essere utilizzato come Registratore Telematico;

il Legislatore, , ha previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto / adattamento degli strumenti in esame pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo (per ogni strumento) di € 250 in caso di acquisto ed € 50 in caso di adattamento.

- Detto credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel). A tal fine è stato istituito il codice tributo "6899"

L'agevolazione è pari, per ogni strumento, al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.

Il credito può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Il beneficio è disponibile fino all'esaurimento dei fondi destinati allo scopo.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2019 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2019.html>

*I migliori saluti.*